

Corsi FAD disponibili

La Federazione ha accreditato i primi corsi ECM FAD frutto del nuovo progetto formativo 2022, che sono già disponibili gratuitamente per tutti i farmacisti sulla piattaforma di formazione a distanza della Federazione www.fadfofi.com:

“SARS-CoV-2: l’evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti” 7,8 crediti ECM – valido sino al 08/11/2022

“Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia” 7,8 crediti ECM valido sino al 19/12/2022

“I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?” 4,5 crediti ECM – valido sino al 29/12/2022

“Il sistema ECM: tra obbligo e opportunità” 4,5 crediti ECM – valido sino al 31/12/2022

La Fondazione Cannavò ha attivato due eventi FAD gratuiti consultabili sul sito ufficiale <http://www.fondazionefc.it/>

“Covid-19 e test diagnostici: aspetti scientifici, regolatori e operativi” 6,5 crediti ECM – valido sino al 30/06/2022

“Cannabis: la risposta terapeutica a un bisogno di salute” 10,8 crediti ECM – valido sino al 31/12/2022

ed inoltre ha promosso con il patrocinio della FOFI e di Federfarma il PROGETTO FORMATIVO FARMACIE RURALI SUSSIDIATE strutturato in 4 corsi ECM FAD:

“Farmaci innovativi e antitumorali. competenze del farmacista e funzione della farmacia” 9,1 crediti ECM

“La presa in carico del paziente cronico. strumenti tecnologici per il monitoraggio dell’aderenza alle terapie. il videoconsulto” 11,7 crediti ECM

“Il farmacista, la farmacia e le analisi di prima istanza” 9,1 crediti ECM

“Il farmacista, la farmacia e i servizi di telemedicina” 7,8 crediti ECM

I corsi del Progetto farmacie Rurali realizzati dalla Fondazione Cannavò saranno disponibili sino al 31/12/2022. Per prendere visione del progetto nel dettaglio cliccare sul seguente [link](#)

Il progetto formativo ha un costo fisso a carico della farmacia di euro 450,00 per ciascuno dei quattro corsi con possibilità di accesso a un numero illimitato di farmacisti (collaboratori della farmacia che ha effettuato il pagamento) senza ulteriori oneri.

[Informazioni utili per l’accesso al progetto formativo “La farmacia rurale sussidiata il ruolo strategico nella sanità del territorio e il PNRR”](#)

Termine ultimo per colmare il debito formativo trienni precedenti: 30/06/2022

La Commissione Nazionale Ecm con propria delibera ha stabilito che, ai fini del recupero del debito formativo pregresso, relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, è possibile chiedere lo spostamento dei crediti sul portale Co.Ge.A.P.S. entro il 30 giugno 2022.

Per i professionisti che non si sono avvalsi della facoltà di recupero del debito relativo al triennio 2014-2016, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità dell’assolvimento dell’obbligo formativo, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 gli interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli obbligatori.

Per chi ha compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo Ecm.

La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato manualmente dall’interessato solo dopo 90 giorni dalla data di fine evento indicata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti Ecm per partecipazioni mancanti,

segnalate manualmente sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all'autorizzazione da parte dell'ente accreditante.

Per spostare i crediti ECM attraverso il portale [Co.Ge.A.P.S.](#); è necessario essere in possesso di SPID.

ECM - attività di Autoformazione

Con riferimento a quanto stabilito dal paragrafo 3.5 del “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”, il Comitato Centrale della FOFI ha individuato le seguenti ipotesi aggiuntive proprie della professione di farmacista:

- a) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;
- b) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, Fondazione Farma Academy, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);
- c) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;
- d) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;
- e) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione, quali, tra l'altro, la monografia dal titolo “COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI”, la rivista cartacea “il Farmacista” - “e la relativa versione digitale www.IlFarmacistaOnline.it .
- f) anche la lettura del Vademecum sulle vaccinazioni, frutto della collaborazione FOFI-ISS-FONDAZIONE, consentirà agli iscritti di acquisire crediti ECM per autoformazione.

Si ricorda che le richieste di riconoscimento per tutte le sopraindicate attività specifiche del farmacista non devono essere inserite nel sopraindicato portale del Co.Ge.A.P.S., ma presentate unicamente all'Ordine di appartenenza, utilizzando il fac-simile (denominato Allegato 8) scaricabile dalla summenzionata sezione ECM del sito della Federazione unitamente ad un documento di riconoscimento.

Rispetto dell'Obbligo formativo ECM - dovere di vigilanza che incombe sugli Ordini territoriali

L'ex combinato disposto dell'art. 1, co. 3, lett. l), D.Lgs.C.P.S. 233/1946 con quanto previsto in materia ECM dal D.Lgs. 502/1992, D.L. 138/2011, D.P.R. 137/2012 e dagli Accordi Stato-Regioni - e sul correlato illecito disciplinare ex articolo 11 del Codice deontologico del Farmacista, si rappresenta che a partire da quest'anno non saranno previste ulteriori deroghe o proroghe. Al proposito si torna ad evidenziare che essere pienamente in regola con il numero di crediti da maturare in ciascun triennio è un obbligo professionale indipendente dal tipo di professione esercitata da ciascun iscritto all'Ordine.

Attestati ECM

All'Ordine continuano ad arrivare attestati ECM nonostante dal 2019 sia stato ricordato numerose volte che la segreteria non è più in grado, stante la mole degli attestati conseguiti dagli iscritti, di provvedere al archivarli nel fascicolo formativo personale di ciascuno.

Chi lo desidera (NON è obbligatorio) può caricare autonomamente i propri attestati sul [Sito Iscritti](#), in questo modo ne avrà sempre a disposizione una copia originale e potrà conteggiare i crediti acquisiti senza bisogno di attendere le tempistiche del sito Cogeaps.